

AGEVOLAZIONI

Start-up e PMI innovative: chiarimenti CCAA su attività di controllo

di **Giovanna Greco**

Con la [circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017](#), Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un preciso approfondimento sui **requisiti** che le **imprese devono possedere**, non solo **per iscriversi** alla sezione speciale dedicata alle PMI e alle *start-up* innovative, ma anche per **mantenere** tale condizione nel tempo.

In dettaglio, i controlli che la legge rimette agli uffici del Registro delle imprese, in sede di iscrizione delle stesse nella sezione speciale dedicata alle *start-up* e alle PMI innovative (**verifiche preventive**) e durante la vigenza dello *status* speciale di *start-up* innovativa e PMI innovativa (**verifiche dinamiche**), vertono sulla coerenza dell'oggetto sociale con l'impresa, fonte spesso di dubbi, nonché sulla presenza del sito *web* per **verificare l'attività innovativa**.

La [circolare](#) è diretta a chiarire cosa **devono verificare gli uffici delle Camere di Commercio in sede di indagine preventiva e in itinere sulle start-up e PMI innovative** e quindi cosa le *start-up* e PMI innovative devono dimostrare di possedere, ai fini dell'iscrizione nel Registro speciale, per ottenere la qualifica di *start-up* e PMI innovative e per il suo mantenimento, tenendo presente che vi sono alcune **differenze** da considerare **tra i requisiti richiesti per le start-up e PMI innovative**.

Verifiche preventive e in itinere start-up

La *start-up* innovativa, per essere iscritta nella sezione speciale del Registro imprese, deve dimostrare di possedere i **requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 12 dell'articolo 25 D.L. 179/2012** nella domanda telematica debitamente compilata e presentata per l'iscrizione. Si rammenta che per ottenere la qualifica di *start-up* innovativa e acquisire i benefici previsti è fondamentale possedere una serie di **requisiti formali e sostanziali**, ovvero:

- assumere la **forma della società di capitali** - vale a dire che è possibile costituire una *start-up innovativa* nella forma di S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., oppure di società cooperativa;
- avere per **oggetto sociale** esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi** ad alto valore tecnologico;
- avere **sede principale in Italia o in uno Stato Ue o Eea** (spazio economico europeo),

purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. A partire da giugno 2017, tali verifiche potranno essere effettuate tramite il BRIS - *business registers interconnection system*;

- avere una **produzione annua totale non superiore a 5 milioni di euro**, a partire dal secondo anno di attività, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (verifiche da effettuarsi a partire dai dati di bilancio depositati presso le Camere di Commercio, ovviamente vale solo per le *start-up* di non nuova costituzione);
- essere stata **costituita da non più di 60 mesi**;
- **non distribuire utili** per tutta la durata del regime agevolato;
- **non nascere da fusione, scissione o da cessione azienda**/di ramo di azienda;
- possedere un certo numero di **dipendenti qualificati**, dimostrandolo allegando i titoli accademici e le specializzazioni possedute da tali soggetti;
- possedere **almeno una privativa** industriale o intellettuale;
- aver effettuato **spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa.

È doveroso distinguere **due tipi di verifica**, chiaramente indicati dalla norma, ancorché entrambi concorrenti al medesimo risultato dell'iscrizione in sezione speciale della società. I due momenti sono chiaramente scanditi rispettivamente **dai commi 2 e 12 dell'[articolo 25](#)**.

La prima disposizione individua infatti **gli elementi genetici perfezionanti la fattispecie**, la cui assenza esclude l'esistenza ontologica della *start-up*.

La seconda disposizione, di carattere decisamente formale-procedurale, indica **gli elementi che devono essere "comunicati" dalla società ai fini dell'iscrizione della stessa in sezione speciale**. In merito alla verifica quantitativa, l'ufficio deve controllare che nell'apposito campo informativo compilato dall'impresa siano stati descritti i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del *team*, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell'autocertificazione **di cui al comma 12**, nella parte in cui detto comma richiede **"l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili"**. Alle due precedenti verifiche se ne aggiunge una terza, infatti, l'ufficio è chiamato, nei limiti e secondo i principi stabiliti dall'[articolo 71 del D.P.R. 445/2000](#), a riscontrare **l'autenticità delle dichiarazioni rese dall'impresa**.

Le **verifiche in itinere o dinamiche** per mantenere la qualifica di *start-up* innovativa **dovranno essere eseguite ogni sei mesi e annualmente, a seguito di presentazione della dichiarazione da parte della start-up che attesta il mantenimento dei requisiti richiesti**. A tal proposito la continuità di alcuni dei requisiti dovrà essere verificata di volta in volta. La **mancata presentazione** della dichiarazione annuale o la verifica dell'assenza dei requisiti **comporta la perdita della qualifica e la cancellazione automatica dal Registro speciale**. Per quanto concerne la decorrenza di 5 anni dalla data di costituzione e la necessaria conversione in PMI

innovativa, le Camere di Commercio comunicheranno le modalità semplificate per la conversione senza soluzione di continuità, prima della scadenza dei 5 anni.

Verifiche preliminari e in itinere per PMI innovative

Le PMI innovative al pari delle *start-up* sono sottoposte a delle verifiche preliminari per accedere alla qualifica. La PMI in sede di iscrizione dovrà dimostrare il possesso dei **requisiti di cui al [D.L. 3/2015 articolo 4, comma 1](#)**. Successivamente devono essere necessariamente effettuate delle verifiche dinamiche a intervalli fissi (ogni 6 mesi) per garantire la persistenza del possesso dei requisiti e poter mantenere tale qualifica, **controllando annualmente in modo sistematico** il permanere dei requisiti alternativi relativi all'innovazione tecnologica ([D.L. 3/2015, articolo 4, comma 1, lettera e](#)) e la sussistenza degli altri requisiti ricavabili dal bilancio presentato dalla PMI, pena la cancellazione dal Registro speciale e la perdita dei benefici previsti.



Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)